

Regione Piemonte

Città Metropolitana di Torino



Comune di Condove

Piazza Martiri delle Libertà n.7

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PROGETTO:

Geom. Paolo Nervo/Dott.ssa Roberta Rodella

ART. 1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA

Il presente affidamento ha per oggetto un **contratto unico** aggiudicato a **un unico operatore economico**, che comprende congiuntamente:

A) Appalto di servizi a carico del Comune:

- servizi necroforici;
- servizi di pulizia e lavori di manutenzione ordinaria presso i cimiteri comunali;

B) Concessione di servizi – Illuminazione votiva:

- gestione tecnica e funzionale dell'impianto di illuminazione votiva, con **riscossione dei canoni direttamente dall'utenza** e **assunzione del rischio di domanda e di morosità** in capo all'affidatario.

Le componenti A) e B) sono **prestazioni separabili** sotto il profilo economico e gestionale; resta fermo che l'affidamento è disposto **a favore del medesimo aggiudicatario**.

Nel seguito del presente capitolato il termine “**Affidatario**” indica il soggetto aggiudicatario del contratto unico; per la componente A) opera quale **appaltatore**, per la componente B) opera quale **concessionario**.

Il servizio dovrà essere svolto in conformità a tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia, e in particolare:

- Alle disposizioni contenute nel T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934 n.1265 e s.m.i.;
- Al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e s.m.i.;
- Alla circolare esplicativa emanata dal Ministero della sanità n.24 del 25/06/1993;
- Al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria,
- Al Piano Regolatore Cimiteriale.

I servizi dovranno essere eseguiti nei seguenti luoghi e secondo le seguenti modalità:

Cimitero capoluogo, Mocchie, Laitto, Frassinere; servizio necroforico, servizio di pulizia, lavori di manutenzione ordinaria, dalla data di stipula del contratto.

Cimitero Maffiotto; servizio di pulizia e lavori di manutenzione ordinaria, dalla data di stipula del contratto.

Le modalità d'esecuzione dei servizi sono descritte all'art. 4 del presente capitolato.

Cimitero capoluogo. Manutenzione e gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica per l'illuminazione delle sepolture, loculi e tombe di famiglia nonché i monumenti.

Il Comune mette a disposizione le planimetrie dei loculi/ossari/cinerari del cimitero del capoluogo e individua altresì un referente per la parte manutentiva ed uno per la parte necroforica che forniscano al concessionario, nei termini e nei modi più opportuni, l'elenco dei servizi da svolgere nonché tutte le indicazioni operative necessarie per il regolare svolgimento di servizi affidati.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata di 36 (trentasei) mesi.

La decorrenza del servizio è fissata dalla data di stipula del contratto (ovvero, se successiva, dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione).

È espressamente escluso il rinnovo tacito del contratto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del d.lgs. 36/2023, di prorogare opzionalmente il contratto per un periodo massimo complessivo di ulteriori 24 (VENTIQUATTRO) mesi, alle medesime condizioni contrattuali, qualora:

- permanga l'interesse pubblico alla prosecuzione del servizio;
- il servizio sia stato regolarmente eseguito, come risultante dalle verifiche effettuate dal Comune;
- non emergano, all'esito di apposita verifica, condizioni di mercato complessivamente più favorevoli per l'Amministrazione.

L'eventuale esercizio dell'opzione di proroga avverrà mediante provvedimento espresso del Responsabile dell'Area competente, da adottarsi prima della scadenza del periodo contrattuale originario.

Resta ferma la possibilità di ricorrere, ove strettamente necessario, alla proroga tecnica del contratto, per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure di scelta del contraente per il nuovo affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023, alle medesime condizioni economiche e contrattuali.

ART. 3 – IMPORTO A BASE DELLA PROCEDURA E A BASE DI GARA

3.1 – Corrispettivo a carico del Comune (Componente A – Appalto)

L'importo complessivo a base della procedura, relativo ai servizi posti a carico del Comune per il periodo contrattuale iniziale di 36 mesi, è pari a € **105.553,62** così suddiviso:

- € **27.224,43 annui** per i servizi necroforici;
- € **7.960,11 annui** per i servizi di pulizia e lavori di manutenzione ordinaria.

Gli importi sopra indicati sono soggetti a ribasso d'asta, salvo gli eventuali oneri della sicurezza.

L'offerta economica consiste in un ribasso percentuale unico applicato alla Componente A; restano escluse dal ribasso le tariffe della Componente B (illuminazione votiva).

3.2 – Illuminazione votiva (Componente B – Concessione)

Il servizio di illuminazione votiva rientra nell'oggetto dell'affidamento quale **concessione di servizi**. L'affidatario, in qualità di concessionario, applica all'utenza il tariffario comunale vigente e **riscuote direttamente i canoni dagli utenti**.

Ai soli fini della stima, il fatturato annuo della componente votiva è considerato pari a € **3.000,00 annui**, e quindi € **9.000,00** per il periodo iniziale di 36 mesi, sulla base dei seguenti importi tariffari:

- € **20,00** canone annuo per lampada;
- € **65,08** una tantum per l'allacciamento.

Le tariffe applicate all'utenza **non costituiscono base d'asta e non formano oggetto di ribasso**.

3.3 – Valore complessivo stimato del contratto unico

Il valore complessivo stimato del contratto unico (componente A + componente B) per il periodo iniziale di 36 mesi è pari a € **114.553,62**.

3.4 – Proroga opzionale (ART. 120, comma 10, D.Lgs. 36/2023)

Per l'eventuale proroga opzionale di cui all'art. 2, della durata massima di 24 mesi, il valore stimato è pari a:

– componente A (appalto a carico Comune): € **70.369,08** (54.448,86 + 15.920,22);

– componente B (votiva – fatturato stimato): € **6.000,00**;

Totale proroga opzionale: € 76.369,08.

La quota relativa ai servizi necroforici è stata calcolata applicando ai volumi annui stimati delle operazioni i corrispondenti importi unitari, come riportato nella tabella che segue:

Servizio	n. operaz.	Tariffa	ore	costo orario	totale	complessivo	noleggio	materiali	Varie	totale	complessivo	€ tot annuo
inumazioni	14	222,27	4,00	37,53	150,12	2.101,68	72,15	0,00	0,00	72,15	1.010,10	3.111,78
esumazioni	32	280,21	5,00	37,53	187,65	6.004,80	92,56	0,00	0,00	92,56	2.961,92	8.966,72
inumazione - esumazione	2	371,45	6,00	37,53	225,18	450,36	146,27	0,00	0,00	146,27	292,54	742,90
tumulazione in loculo	7	167,46	2,50	37,53	93,83	656,78	0,00	73,63	0,00	73,63	515,41	1.172,19
tumulazione in cellette ossario	30	84,98	2,00	37,53	75,06	2.251,80	0,00	9,92	0,00	9,92	297,60	2.549,40
estumulazione da loculo	12	211,01	2,00	37,53	75,06	900,72	0,00	0,00	135,95	135,95	1.631,40	2.532,12
estumulazione da cellette ossario	7	81,73	1,00	37,53	37,53	262,71	0,00	0,00	44,20	44,20	309,40	572,11
assistenza	27	75,06	2,00	37,53	75,06	2.026,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2.026,62
nolo monofanetri	5	76,10	0,00	0,00	-	-	76,10	0,00	0,00	76,10	380,50	380,50
Fornitura lastre di marmo loculi	8	142,68	0,00	0,00	-	-	0,00	142,68	0,00	142,68	1.141,44	1.141,44
Fornitura lastre di marmo cellette	7	83,23	0,00	0,00	-	-	0,00	83,23	0,00	83,23	582,61	582,61
Fornitura e posa di targhette	6	121,72	0,50	37,53	18,77	112,59	0,00	102,95	0,00	102,95	617,70	730,29
Censimento tombe di famiglia	1	2.715,75	60,00	37,53	2.251,80	2.251,80	0,00	0,00	463,95	463,95	463,95	2.715,75
Canone illuminazione	10	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Una tantum illuminazione	1	65,08	1,00	37,53	37,53	37,53	0,00	0,00	27,55	27,55	27,55	65,08
Servizio di pulizia e manutenzione	1	7.960,11	189,00	37,53	7.093,17	7.093,17	0,00	866,94	0,00	866,94	866,94	7.960,11
				Totale		24.150,56		Totale			11.099,06	35.249,62

ART. 4 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI E MODALITÀ DI ESECUZIONE

4.1 – Servizi necroforici

L'appaltatore deve garantire l'esecuzione delle seguenti attività, comprensive di ogni onere e fornitura necessaria:

a) Inumazioni

- apertura della fossa con idonea attrezzatura;
- collocazione del feretro;
- riempimento e sistemazione del tumulo;
- pulizia dell'area e restituzione in condizioni decorose.

b) Esumazioni ordinarie e straordinarie

- rimozione della terra e riapertura della fossa;
- recupero dei resti mortali o delle ossa;
- preparazione per la destinazione prevista (ossario, cinerario, nuova sepoltura);
- sistemazione dell'area a operazione ultimata.

c) Operazioni miste (inumazione + esumazione)

- Interventi contestuali che comprendano entrambe le attività precedenti.

d) Tumulazioni in loculo

- apertura del loculo;
- collocazione del feretro;
- muratura di chiusura con materiali conformi;
- pulizia finale del manufatto.

e) Tumulazioni in cellette ossario

- apertura della celletta;
- collocazione dei resti/ossa;
- chiusura e sistemazione della lastra.

f) Estumulazioni da loculo

- apertura in sicurezza;
- movimentazione del feretro o dei resti;
- destinazione secondo normativa e indicazioni dell'ufficio comunale.

g) Estumulazioni da celletta ossario

- rimozione della lastra;
- prelievo dei resti;
- pulizia e ripristino.

h) Assistenza alle operazioni cimiteriali

- Assistenza al personale comunale, alle imprese funebri o ai privati per sepolture, collocazioni, trasferimenti e altre attività autorizzate.

i) Nolo montaferetri

- Messa a disposizione e utilizzo del montaferetri per le operazioni che lo richiedono.

l) Fornitura e posa di lastre

- lastre in marmo di Carrara per loculi;
- lastre in marmo di Carrara per ossari;
- posa compresa.

m) Targhette cinerario comune

- Fornitura e posa della targhetta identificativa per ogni conferimento.

n) Censimento delle tombe di famiglia

- Rilevazione, verifica dello stato, aggiornamento e restituzione dei dati in formato digitale secondo istruzioni del Comune.

4.2 – Servizi di pulizia e lavori di manutenzione ordinaria

L'appaltatore deve garantire, per ciascun cimitero comunale:

- svuotamento cestini e raccolta rifiuti con conferimento nei punti autorizzati;
- taglio periodico dell'erba e decespugliamento nelle aree comuni;
- pulizia viali e camminamenti;
- asportazione foglie, fiori secchi, materiali abbandonati;

- mantenimento del decoro dei campi d'inumazione;
- pulizia dei servizi igienici, se presenti;
- controllo e segnalazione guasti a strutture, cancelli, recinzioni, rubinetterie;
- manutenzione minuta: serrature, cardini, cerniere, chiusure dei loculi, piccole riparazioni;
- spolveratura e pulizia lapidi nelle parti comuni;
- diserbo manuale o meccanico delle aree ghiaiose e perimetrali;
- riordino generale post-operazioni necroforiche;
- pulizia e rimozione neve in caso di necessità;
- controllo sicurezza aree e segnalazione criticità;
- tenuta quotidiana del decoroso aspetto complessivo;
- gestione delle fontane, compresa verifica del funzionamento;
- altri interventi di manutenzione ordinaria richiesti dal Comune compatibili con la natura dell'appalto.

4.3 – Servizio di illuminazione votiva (Componente B – Concessione)

L'affidatario, in qualità di concessionario, cura la gestione tecnica e funzionale dell'impianto di illuminazione votiva, comprensiva di:

- manutenzione ordinaria degli impianti (quadri, cavi, cassette, corpi illuminanti);
- sostituzione lampade e riparazione guasti;
- nuove attivazioni e allacciamenti su richiesta degli utenti;
- registrazione dell'utenza, archiviazione delle richieste, gestione dei rapporti contrattuali con i privati;
- gestione delle segnalazioni di guasto e interventi urgenti per ripristino della sicurezza elettrica;
- tenuta di un registro aggiornato delle lampade attive, delle attivazioni e disattivazioni.

Il concessionario **riscuote i canoni direttamente dagli utenti** secondo le tariffe indicate all'art. 3.2. Il servizio **non comporta oneri a carico del Comune**, salvo quanto espressamente previsto negli atti di gara.

Con cadenza annuale, l'Appaltatore riconosce al Comune il rimborso del costo del contatore/utenza elettrica relativo all'impianto di illuminazione votiva, sulla base della documentazione di spesa (fatture/quietanze) messa a disposizione dal Comune. Il rimborso è effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione e comunque entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza.

L'Appaltatore trasmette al DEC/RUP un prospetto annuale riepilogativo (n. lampade attive, nuovi allacci, disdette, importi incassati), ai soli fini di controllo e monitoraggio del servizio.

La gestione della morosità (solleciti, eventuale sospensione e riattivazione) è in capo al concessionario, secondo modalità operative indicate nel presente capitolato e nel rispetto delle disposizioni comunali.

4.4 – Standard qualitativi e modalità operative

L'appaltatore deve garantire:

- presenza in cantiere personale formato ai sensi del d.lgs. 81/2008;

- attrezzature conformi e adeguatamente mantenute;
- reperibilità telefonica nei giorni lavorativi;
- interventi necroforici entro 24 ore dalla richiesta;
- interventi di manutenzione entro 48 ore salvo urgenze;
- toni e comportamenti rispettosi del luogo e dell'utenza;
- uso di DPI adeguati in tutte le operazioni.

Il Comune può impartire istruzioni operative integrative, se necessarie.

4.5 – Rifiuti cimiteriali

L'appaltatore deve attenersi alle norme del d.P.R. 254/2003 e disposizioni regionali:

- raccolta separata dei rifiuti da esumazioni/estumulazioni;
- deposito temporaneo nei punti indicati dal Comune;
- consegna a ditta autorizzata incaricata dal Comune o, se previsto, trasporto tramite soggetto abilitato.

4.6 – Rapporti con il pubblico

L'appaltatore deve mantenere un comportamento rispettoso nei confronti dell'utenza e delle imprese funebri, evitando interferenze nei servizi commerciali di queste ultime.

ART. 5 – SICUREZZA E DUVRI

Il DUVRI è allegato al presente atto/capitolato, a seguito della valutazione delle interferenze effettuata dal Comune. Le principali interferenze riguardano la compresenza con terzi (visitatori, imprese funebri, marmisti/imprese edili e altri operatori autorizzati).

L'appaltatore è tenuto a recepire e rispettare le misure di coordinamento e prevenzione indicate nel DUVRI e a gestire i rischi propri con il proprio DVR/POS, garantendo idonea segnalazione, delimitazione delle aree di lavoro e coordinamento operativo con i soggetti presenti.

Qualora nel corso dell'esecuzione emergano ulteriori interferenze o siano necessarie misure aggiuntive non previste, il DUVRI sarà aggiornato e l'appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi. L'eventuale riconoscimento di ulteriori costi della sicurezza non soggetti a ribasso sarà valutato e formalizzato dalla Stazione appaltante con apposito atto motivato, ove dovuto in relazione alle misure richieste.

ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto.

Il servizio dovrà essere conforme a quanto riportato nel presente capitolato.

Qualora l'Aggiudicatario senza giustificati motivi non adempia alle condizioni indicate nel presente capitolato, potrà incorrere nella risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale,

Eventuali spese aggiuntive non concordate con l'Amministrazione rimarranno a carico della ditta aggiudicataria.

Al fine di non creare disservizi all'attività comunale l'Aggiudicatario dovrà garantire il suddetto servizio ininterrottamente per tutta la durata del contratto.

L'aggiudicatario ha l'obbligo altresì di eseguire il servizio secondo le modalità riportate nel presente capitolato.

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Ente il nominativo oppure i nominativi dei referenti del servizio. L'aggiudicatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto ai servizi di cui al presente capitolato.

L'aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti di lavoratori o soci.

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Il corrispettivo fissato in sede di offerta deve rimanere invariato per tutta la durata contrattuale.

Resta ferma l'applicazione dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 in materia di revisione prezzi.

L'Aggiudicatario comunicherà ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari.

L'Aggiudicatario deve inoltre garantire contatti con il Comune di Condove sempre attivi e funzionanti, quali un numero di telefono, un numero di fax, una segreteria telefonica.

L'Aggiudicatario è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose del Comune di Condove nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente appalto, anche se per fatto dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero del Comune di Condove da qualsiasi responsabilità eventuale al riguardo.

ART. 7 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

L'Ente provvede alla messa a disposizione dei locali, delle planimetrie e dei referenti tecnici necessari per la corretta esecuzione del servizio.

ART. 8 – SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e dalla restante normativa vigente.

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, il solo operatore economico mandatario (capogruppo), in quanto titolare del contratto, è legittimato a stipulare i contratti di subappalto, fermo restando il rispetto delle quote di esecuzione dichiarate in sede di gara.

Il Comune corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi e alle condizioni previste dall'art. 119, comma 11, del d.lgs. 36/2023, restando in ogni caso fermo che l'appaltatore principale conserva la piena responsabilità nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione dell'appalto.

ART. 9 - PERSONALE: REQUISITI E OBBLIGHI

Per svolgere le prestazioni contrattuali, l'Impresa aggiudicataria si avvarrà di proprio personale, regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità. Il personale addetto al servizio dovrà essere adeguato, per numero e qualificazione professionale.

L'Impresa aggiudicataria dovrà ottemperare e farsi carico del rispetto di tutti gli obblighi infortunistici assicurativi e previdenziali sanciti dalla normativa vigente nei confronti del proprio personale ed applicare i trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel luogo e al tempo della stipulazione del relativo contratto.

L'Impresa aggiudicataria dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e, in particolare, il disposto dell'art. 4, comma 2, lettere a, b

e c, nonché le norme in materia di igiene del lavoro di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, dotando il personale, ove necessita, di mezzi di protezione idonei in relazione ai servizi da svolgersi.

CCNL applicabile e tutela del personale (art. 11 D.Lgs. 36/2023)

L'Appaltatore applica al personale impiegato nell'esecuzione del servizio un contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore, stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, coerente con le prestazioni oggetto dell'appalto.

La Stazione appaltante individua quale CCNL di riferimento il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti l'attività funebre (FE.N.I.O.F.).

Qualora l'Appaltatore applichi un CCNL diverso, è tenuto a garantire e dimostrare l'equivalenza delle tutele economiche e normative ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.01.

Restano fermi tutti gli obblighi in materia di lavoro, previdenza, assistenza e sicurezza.

L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, e la responsabilità verso terzi.

ART. 10 – VERIFICA PRESTAZIONI CONTRATTUALI E INADEMPIENZE, CAUSE DI RISOLUZIONE

L'Amministrazione Comunale si riserva, in qualsiasi momento di efficacia del contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, la facoltà di procedere alla verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'aggiudicatario sarà soggetto a controllo di qualità tecnica, scientifica e procedurale per le prestazioni previste dal presente contratto.

Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza del servizio offerto, l'Amministrazione comunale intimerà all'aggiudicatario, a mezzo raccomandata A. R., di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 10 giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso. Nel caso che l'aggiudicatario non dovesse provvedere, potrà essere avviata la procedura di risoluzione del contratto.

La risoluzione, nei casi previsti dal presente articolo, comporterà la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate nonché il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti alla esecuzione, in danno dell'aggiudicatario, della prestazione.

Con la risoluzione del contratto sorgerà nell'Amministrazione Comunale il diritto di affidare a terzi la prestazione o la parte rimanente di essa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

Al prestatore di servizi inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minori spese, nulla competerà al prestatore di servizi inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà il prestatore di servizi inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto.

ART. 11 – PENALITA'

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali e/o ai livelli di servizio (SLA) previsti dal presente capitolato, il Comune contesta per iscritto l'inadempimento, assegnando un termine per le controdeduzioni (di norma 5 giorni lavorativi, salvo urgenze). Valutate le controdeduzioni, il Comune applica le penali sotto indicate.

Penali specifiche (salvo cause di forza maggiore debitamente documentate):

a) Operazioni necroforiche: superamento del termine di esecuzione entro 24 ore dalla richiesta: € 200,00 per ogni giorno (o frazione > 12 ore) di ritardo, fino a un massimo di € 1.000,00 per singolo evento.

- b) Manutenzione/pulizia – interventi richiesti dal Comune: superamento del termine entro 48 ore (salvo urgenze): € 150,00 per ogni giorno di ritardo, fino a € 750,00 per singolo evento.
- c) Illuminazione votiva – guasti: mancato ripristino entro i termini indicati nel capitolato/relazione tecnica: € 100,00 per ogni giorno di ritardo (per evento), fino a € 500,00 per singolo evento.
- d) Mancata/ritardata rendicontazione (semestrale o altra periodicità prevista): € 200,00 per ogni settimana di ritardo.
- e) Violazioni su rifiuti cimiteriali / deposito non conforme / mancato ripristino decoro post-intervento: € 300,00 per evento, oltre al rimborso delle spese sostenute dal Comune.

Tetto massimo: resta fermo che l'importo della penale per ciascuna inadempienza non può essere superiore all'1% del valore del contratto; le penali complessivamente applicate non possono in ogni caso superare il 10% del valore contrattuale.

Il Comune può detrarre le penali dalle fatture o escuterle dalla cauzione, ove necessario. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni e l'eventuale risoluzione per grave o reiterato inadempimento.

ART. 12 – PAGAMENTI

La Componente A (servizi necroforici, pulizia, manutenzione ordinaria e sistemazione aree cimiteriali) è remunerata mediante canone semestrale posticipato, previa attestazione di regolare esecuzione/verifica di conformità del DEC/RUP.

La fatturazione della Componente A avviene con periodicità semestrale, per un importo pari al canone semestrale contrattuale post ribasso, oltre IVA di legge.

La Componente B (illuminazione votiva) è gestita secondo il tariffario e le modalità definite nel presente capitolato: l'Appaltatore cura gli incassi, predispone rendicontazione semestrale e provvede al riversamento al Comune della quota spettante entro 60 giorni dall'approvazione/accettazione del rendiconto da parte del DEC/RUP, con le modalità indicate dal Comune.

Le fatture devono essere emesse in formato elettronico tramite SdI, indicando il Codice Univoco Ufficio: UFO6QA e i riferimenti obbligatori (CIG, eventuale CUP, ecc.). Ove applicabile, si applica lo split payment (art. 17-ter DPR 633/1972).

Il pagamento è subordinato alla verifica di regolare esecuzione e alla regolarità contributiva (DURC) e agli ulteriori controlli previsti dalla normativa vigente

ART. 13 - CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI

A garanzia della corretta esecuzione del contratto l'appaltatore sarà tenuto a costituire cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Aggiudicatario, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

La Ditta Appaltatrice dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'Amministrazione Comunale abbia voluto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

La cauzione dovrà essere depositata in data antecedente alla data fissata per la firma del contratto a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed il versamento entro 15 giorni dalla richiesta. Si precisa che il mancato pagamento del premio assicurativo da parte dell'impresa appaltatrice non potrà costituire motivo per non procedere al versamento della somma assicurata in caso di richiesta da parte della stazione appaltante.

Sono a carico della Ditta Appaltatrice, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA, che rimane a carico del Comune.


ART. 14 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 l'aggiudicatario, assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle Imprese sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.



ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'inosservanza delle clausole e delle condizioni riportate nel presente capitolato dà diritto al Comune di Condove di procedere alla risoluzione del contratto in qualunque momento, senza alcun genere di indennità o risarcimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Costituisce causa di risoluzione anticipata del contratto altresì il mancato rispetto del Codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché del Codice di comportamento e del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Condove, consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente  Altri contenuti Prevenzione della Corruzione, del sito web istituzionali dell'Ente (<http://www.comune.condove.to.it>)

Si procederà altresì alla risoluzione del contratto nei casi di fallimento e per colpe accertate che determinano intralcio al normale espletamento dei compiti del servizio.

Il Comune di Condove si riserva la facoltà di affidare il servizio alla seconda classificata in caso di risoluzione anticipata del contratto con l'aggiudicatario.

ART. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, l'appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento del Comune di Condove approvato con delibera di Giunta Comunale n. 121 del 16.12.2013, che è visionabile sul sito del Comune di Condove alla sezione: "Amministrazione Trasparente  Disposizioni Generali  Atti generali" e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

In caso di violazione di taluni degli obblighi, il funzionario competente, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione di giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del

rapporto è disposta con provvedimento del Responsabile del settore competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni, anche all'immagine.

ART. 18 - CONTRATTO

Ai sensi del regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia la stipulazione del contratto avviene mediante atto pubblico in forma elettronica.

Eventuali spese saranno a carico della ditta fornitrice, senza possibilità di rivalsa.

ART. 19 – CONTROVERSIE

Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione dei servizi disciplinati dal presente capitolato, per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario tra le Parti, è competente il foro di Torino.

ART. 20 - RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.